

Tematica	N	QUESITO	RISPOSTA
INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE			
Riconoscimento incentivo	1.	Un'azienda che abbia assunto a tempo determinato prima della pubblicazione dell'avviso ma che trasforma a tempo indeterminato dopo l'adozione da parte della Provincia dell'avviso ha diritto all'incentivo per la trasformazione? Se sì, solo per la trasformazione o come assunzione a tempo indeterminato?	Modifica di risposta in accoglimento alle osservazioni arrivate Lo schema di bando prevede che le domande di incentivo siano ammissibili per le assunzioni, con le tipologie di contratto previste al punto 1.1 “Asse incentivi”, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del Bando provinciale. Sono ammesse le domande di trasformazione riferite ad assunzioni avvenute precedentemente alla data di pubblicazione del Bando stesso, purché le trasformazioni siano successive alla pubblicazione del Bando. L'incentivo riconosciuto sarà calcolato secondo i criteri previsti dal Bando e considerando il contratto a tempo indeterminato.
Imprese collegate	2.	Il vincolo di non riassumere la persona è previsto “nella stessa azienda”. Per quanto riguarda le imprese collegate non è previsto nessun vincolo?	Modifica di risposta in accoglimento alle osservazioni arrivate Lo schema di bando stabilisce che la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto (paragrafo B punto 1). Lo schema di bando regionale introduce un principio ulteriore: <i>“l'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo.”</i> (paragrafo C punto 1.1). L'incentivo non spetta anche alle imprese che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro presso il quale il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato, o che risultino in rapporto di collegamento o controllo. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di incentivo, è necessario tenere conto anche di eventuali motivi ostativi previsti dalle norme di legge, come il D.lgs. 150/2015 il quale prevede che <i>“gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un lavoratore che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo”</i> .
Dimensione impresa	3.	Facendo riferimento al passaggio dell'avviso <i>“al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni”</i> , quale dimensione occupazionale deve essere presa in considerazione: l'unità produttiva o nazionale?	Il D.lgs. 150/2015 prevede che gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive (art. 31 comma c D.lgs. 150/2015). La dimensione occupazionale da considerare ai fini della presentazione della domanda di incentivo è quella dell'unità produttiva.
Incentivo assunzione	4.	In merito a quanto indicato nello schema di bando al paragrafo A punto 3.2 "Requisiti del soggetto beneficiario": le sospensioni cui si fa riferimento comprendono, oltre alle aziende che hanno ancora in corso vecchie procedure di mobilità, anche le sospensioni per CIGO e CIGS o soltanto le sospensioni per CIGS? I licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo inferiori alle 5 unità (quindi non rientranti nel campo di applicazione della L.223/91) costituiscono criterio di esclusione dalla partecipazione all'avviso?	I datori di lavoro che negli ultimi 12 mesi hanno in atto procedure di sospensione per CIGS, licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 223/91 e licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo inferiori alle 5 unità non hanno diritto all'incentivo, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive (art. 31 comma c D.lgs. 150/2015).

Tematica	N	QUESITO	RISPOSTA
Incentivo assunzione	5.	Facendo riferimento a quanto riportato nello schema da bando “se la tipologia di assunzione rientra tra quelle previste dall'art. 13 della legge 68/99, l'azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo”, ciò significa che l'azienda deve presentare prima la domanda all'INPS per ottenere lo sgravio ex art. 13 legge 68/99 e poi può presentare la domanda per dote impresa? In tal caso, il valore dell'incentivo su dote impresa sarà calcolato sul costo del lavoro al netto dell'incentivo ottenuto ex art. 13 legge 68/99 (e dichiarato ai fini del de minimis)? Nel caso in cui l'INPS non concedesse lo sgravio come si deve procedere?	Il valore dell'incentivo è quello fissato dai massimali indicati nelle tabelle 1 e 2 al paragrafo C punto 1.1 dello schema di bando calcolato al netto dell'incentivo ottenuto ex art. 13 legge 68/99 e non può essere superiore al costo salariale. Qualora l'INPS non concedesse lo sgravio opererebbe pienamente dote impresa.
Incentivo assunzione	6.	L'avviso prevede che “L'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo.”. Nel caso di un contratto a Tempo determinato nei 12 mesi precedenti, risolto anticipatamente e successivamente riattivato in data successiva alla pubblicazione del bando, l'incentivo è erogabile? E' erogabile per intero o solo per i mesi eccedenti il contratto interrotto in precedenza?	Il D.lgs. 150/2015 prevede, fra i principi generali che regolano la fruizione degli incentivi, precise norme finalizzate a controllare fenomeni distortivi. In particolare, l'art. 31 comma 1 lettera d) prevede: <i>“gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo”</i> Tale principio deve essere applicato a prescindere dalla tipologia di contratto. Lo schema di avviso regionale introduce un principio ulteriore, che prescinde dal motivo della risoluzione del contratto (licenziamento, dimissioni o scadenza di contratto): <i>“l'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo.”</i> (paragrafo C punto 1.1). Nel caso posto, qualora il contratto sia stato risolto anticipatamente per licenziamento l'impresa non ha diritto all'incentivo per il nuovo contratto. Nel caso diverso, il contratto a tempo determinato non rientra nella casistica di esclusione sopra esposta e pertanto l'azienda può avere diritto all'incentivo.
Incentivo assunzione	7.	Un'azienda del settore agricolo ha effettuato un'assunzione a tempo determinato. Non potendo prorogare il contratto, essendo il contratto in agricoltura, l'azienda procederebbe con una nuova assunzione. Tale assunzione verrà considerata ai fini della domanda di incentivo come “proroga” o come “nuova assunzione”?	I benefici previsti dallo schema di bando sono riconosciuti esclusivamente alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in “de minimis” (paragrafo A punto 3). Pertanto un'impresa del settore agricolo è esclusa dai benefici previsti dal bando. Qualora l'impresa fosse inquadrata con un codice Ateco diverso da quello agricolo, varrebbero ai fini della domanda di incentivo come proroga le regole previste nel bando (paragrafo C punto 1.1).
Incentivo assunzione	8.	In caso di assunzioni di un lavoratore presso una cooperativa sociale di tipo B in presenza di una convenzione art. 14 Dlgs 276/2003, l'incentivo all'assunzione spetta alla cooperativa o all'impresa?	Ai fini del bando i soggetti che possono fare domanda sono quelli che affrontano direttamente le spese, nello specifico il costo salariale, ad eccezione dei rapporti lavorativi in regime di somministrazione. Nel caso posto, quindi, l'incentivo spetta alla cooperativa sociale di tipo B, quale soggetto che sostiene le spese. Il collocamento mirato potrà utilizzare l'incentivo assunzionale come leva per ottimizzare la collaborazione tra la cooperativa e l'impresa.
Incentivo assunzione	9.	Un'azienda che abbia assunto una persona a tempo determinato per sostituzione di maternità può accedere agli incentivi dote impresa?	Lo schema di bando prevede che le domande di incentivo siano ammissibili per le assunzioni, con le tipologie di contratto previste al punto 1.1 “Asse incentivi” tra cui il tempo determinato, avvenute

Tematica	N	QUESITO	RISPOSTA
			successivamente alla data di pubblicazione del Bando provinciale. Quindi l'impresa in questione può presentare domanda di incentivo.
Incentivo assunzione	10.	Lo schema di bando prevede che l'incentivo non sia erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo (paragrafo C punto 1.1). E' rilevante se l'eventuale precedente assunzione a tempo indeterminato è avvenuta tramite collocamento ordinario e non ai sensi della L. 68/99?	Come previsto dal bando al paragrafo C punto 1.1, <i>“l'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo”</i> , indipendentemente che la precedente assunzione sia avvenuta tramite collocamento ordinario o ai sensi della L.68/99.
Incentivo assunzione	11.	Un datore di lavoro che ha ricevuto per una assunzione a tempo determinato l'incentivo su dote impresa 2016, può se instaura un nuovo rapporto di lavoro con lo stesso lavoratore chiedere l'incentivo su dote impresa 2017?	Il divieto di cumulabilità previsto dal bando fa riferimento all'assunzione per cui viene fatta la domanda di incentivo e non è riferita al lavoratore assunto. Quindi, in assenza di regole fissate dal bando, l'impresa può chiedere l'incentivo per l'assunzione dello stesso lavoratore a valere sul Bando Dote Impresa 2017, purché nell'ambito delle regole dell'avviso. Comunque, ai fini dell'ammissibilità della domanda di incentivo, è necessario tenere conto anche di eventuali motivi ostativi previsti da norme di legge (es. qualora la persona che si vuole riassumere sia stata licenziata dal precedente rapporto di lavoro nei sei mesi precedenti, subentra il divieto dell'art. 31 comma 1 lettera d) del D.lgs. 150/2015).
Calcolo incentivo	12.	Un'impresa ha effettuato un'assunzione a tempo determinato per una durata di 6 mesi e qualche giorno per una persona profilata in fascia 1. La determinazione dell'incentivo è calcolata nella fascia da “3 mesi sino a 6 mesi” o “da oltre 6 mesi sino a 12 mesi”?	L'incentivo viene definito considerando il mese di 30 giorni come base di calcolo, pertanto nel caso posto la durata del contratto viene ricondotta alla fascia da 3 a 6 mesi.
TIROCINIO			
Delega	13.	L'impresa può delegare un ente accreditato per l'invio della richiesta di indennità di tirocinio e occuparsi della gestione economica dell'incentivo?	Lo schema di bando prevede la possibilità che la domanda possa essere inoltrata anche dalle associazioni di categoria o altri soggetti autorizzati attraverso delega scritta dell'impresa, ivi compresi gli operatori accreditati. Il rimborso dell'incentivo è riconosciuto comunque al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio (paragrafo C punto 1.2).
Calcolo indennità	14.	La percentuale di presenza effettiva del 70%, per la richiesta di rimborso dell'indennità di tirocinio, è complessiva dell'intero tirocinio o può essere erogata mensilmente sempre calcolando il 70%?	Lo schema di bando prevede che la quota dell'indennità sia riconosciuta a fronte di una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio (paragrafo C punto 1.2). Ulteriori regole di dettaglio possono essere previste nel dispositivo di attuazione dalla Provincia/Città Metropolitana competente territorialmente.
Calcolo indennità	15.	Per l'indennità di tirocinio è riconosciuto un valore massimo mensile?	Lo schema di bando prevede che l'importo rimborsato sia pari alla quota dell'indennità effettivamente erogata e/o alle spese sostenute per un valore massimo di € 3.000 indipendentemente da un massimale mensile. Ulteriori regole di dettaglio possono essere previste nel dispositivo di attuazione dalla Provincia/Città Metropolitana competente territorialmente.
Calcolo rimborso	16.	Per il tirocinio i costi di formazione, sorveglianza sanitaria e assicurazione, come devono essere rendicontati?	Lo schema di bando prevede che l'importo rimborsato sia pari alla quota dell'indennità effettivamente erogata e/o alle spese sostenute , per un importo massimo di € 3.000 (paragrafo C punto 1.2). Tali spese devono essere rendicontate a costi reali.

Tematica	N	QUESITO	RISPOSTA
Requisiti	17.	Un'azienda convenzionata ai sensi dell'art. 11 L.68/99 che attiva un tirocinio entro la scadenza della convenzione, ma che assumerà, se il tirocinio ha esito positivo, a convenzione scaduta perché il tirocinio si protrae oltre i termini della stessa ha diritto all'incentivo in caso di assunzione?	Lo schema di bando prevede che l'azienda soggetta agli obblighi della L.68/99 alla presentazione della domanda di incentivo sia in regola con gli obblighi di assunzione (art. 3 L. 68/99) o aver sottoscritto una convenzione ex art. 11 L.68/99 o ex art.14 D.lgs.276/2003. Pertanto al momento della presentazione della domanda di incentivo la convenzione citata deve essere valida (paragrafo A punto 3.2).
Requisiti	18.	Un'azienda ha in corso un tirocinio e con l'assunzione dello stesso assolverebbe all'obbligo di legge. La convenzione ai sensi della L.68/99 è scaduta al momento dell'attivazione del tirocinio. L'azienda può far richiesta per gli incentivi di dote impresa?	Lo schema di bando prevede che l'azienda soggetta agli obblighi della L.68/99 alla presentazione della domanda di incentivo sia in regola con gli obblighi di assunzione (art. 3 L. 68/99) o aver sottoscritto una convenzione ex art. 11 L.68/99 o ex art.14 D.lgs.276/2003. Nel caso posto, poiché l'azienda con tale assunzione assolve al suo obbligo, ed è pertanto in regola con gli obblighi di legge previsti, può presentare domanda di incentivo.
Requisiti	19.	L'avviso prevede che “L'agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.”. Questo vale anche per i tirocini curriculari e i risocializzanti? Questi ultimi (DGR 5451 del 25/07/2016) in particolare prevedono la COB ma hanno finalità differenti e non sempre prevedono un'indennità.	Nello schema di bando viene esplicitato che il rimborso è previsto per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo, quindi di fatto si fa riferimento ai tirocini extra-curriculari (paragrafo C punto 1.2). I tirocini curriculari e risocializzanti hanno finalità differenti, pertanto chi ha usufruito di queste tipologie di tirocinio potrebbe effettuare un tirocinio extra-curriculare (e di conseguenza l'impresa può chiedere il rimborso). Resta confermato che l'agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio extra curriculare nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.
Requisiti	20.	Un'impresa che prima ospita un tirocinante e poi lo assume può richiedere o il rimborso del tirocinio o l'incentivo all'assunzione, ma non entrambi? Tale domanda nasce da un dubbio interpretativo circa la seguente frase riportata a pag. 7, primo capoverso, dello schema di avviso di dote impresa: "Con riferimento agli interventi dell'Asse I "Incentivi", la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto."	Lo schema di bando prevede che l'impresa possa chiedere il contributo per il tirocinio e successivamente quello per l'assunzione. Il veto si riferisce all'impossibilità per la stessa azienda di richiedere per più di una volta l'incentivo per l'assunzione della medesima persona o per più di un tirocinio extra-curriculare.
Interruzione tirocinio	21.	In merito al rimborso per l'attivazione dei tirocini, come ci comportiamo nel caso di interruzione anticipata del tirocinio? Il calcolo della percentuale va fatto comunque sui giorni previsti da progetto o sulla durata effettiva?	Va considerato il progetto del tirocinio suddiviso per giorni. Se la presenza effettiva del tirocinante è inferiore al 70% del totale del progetto il contributo non può essere erogato. Perciò se l'interruzione anticipata comporta una presenza inferiore al 70% il contributo pubblico non è erogabile. Se invece è uguale o superiore il 70% il contributo è erogabile e sarà pari all'indennità effettivamente sostenuta fino ad un massimo di € 3.000.
CONSULENZA E SERVIZI			
Preventivo di spesa	22.	Qualora un'impresa presenti una richiesta di contributo per gli interventi previsti nello Schema di Bando sull' Asse II “Consulenza e servizi” è necessario richiedere il preventivo di spesa?	Nello schema di Bando Dote impresa e nello stesso Manuale di Gestione non è previsto che alla richiesta di contributo sia allegato il preventivo di spesa. Ulteriori regole di dettaglio possono essere previste nel provvedimento attuativo dalla Provincia/Città Metropolitana competente territorialmente (paragrafo 2 punti 2.1.1 e 2.1.3)
Modalità di calcolo del contributo	23.	Il contributo per l'acquisto d'ausili e per la creazione dell'Isola formativa viene calcolato servizio per servizio o l'80% viene calcolato sul costo complessivo sostenuto dall'impresa ?	Lo schema di bando prevede che il contributo sia erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e nel rispetto dei massimali per ogni servizio previsto (paragrafo C punti 2.2 e 2.3). Qualora il contributo da erogare, calcolato sull'80% del costo sostenuto, dovesse superare il massimale previsto, sarà erogata una quota pari al massimale stabilito per ciascun servizio.

Tematica	N	QUESITO	RISPOSTA
ALLEGATI			
Modulo delega	24.	Il modulo di delega per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda deve essere sottoscritto con firma digitale. Di chi deve essere la firma digitale, del legale rappresentante che delega o dell'intermediario delegato?	Il modulo di delega deve essere firmato solo dal delegante. Quando il delegato firmerà la domanda allegherà la delega.
Marca da bollo	25.	Le Cooperative in caso di richiesta di incentivo a seguito di assunzione sono esenti dal pagamento del bollo?	Lo schema di bando prevede, quale regola universale, che tutte le domande, a norma di legge, siano perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo (paragrafo B punto 1). L'esclusione relativa ai rimborsi per l'attivazione di tirocini è stata esplicitata per assicurare una coerenza con il principio generale, espresso nello stesso schema di bando, che esclude espressamente il rimborso delle spese di tirocinio dalla categoria degli aiuti alle imprese. Si è reso pertanto opportuno assumere, a livello regionale, la decisione di esentare tale fattispecie anche dall'imposta di bollo, trattandosi di un'imposta sui consumi. Fermo restando la regola universale e l'eccezione specificata dal provvedimento regionale, sono fatte salve eventuali ulteriori categorie di esenzione previste da norme di legge: in primis dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e da ulteriori successive norme, fra cui l'esenzione per le ONLUS prevista dall'art. 17 dls n.460 del 04/12/97.
DE MINIMIS			
Nozione di impresa privata	26.	Nella definizione di impresa rientrano anche soggetti non costituiti in forma di impresa che svolgono attività economica e operano su un mercato offrendo beni o servizi?	Lo schema di bando nella definizione di impresa include anche soggetti che svolgono attività economiche e operano su un mercato offrendo beni o servizi come studi professionali, società sportive etc. (paragrafo A punto 3).
Imprese agricole	27.	Se un'impresa agricola assume un disabile e lo impiega in attività di produzione o trasformazione di prodotti agricoli (orticoltura, floricoltura, allevamento) può fare richiesta di incentivo?	I benefici previsti dallo schema di bando sono riconosciuti esclusivamente alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in "de minimis" (paragrafo A punto 3). Pertanto un'impresa del settore agricolo è esclusa dai benefici previsti dal bando. Qualora l'impresa fosse inquadrata con un codice Ateco diverso da quello agricolo potrebbe presentare domanda di incentivo.
Superamento del limite di De minimis	28.	Se un'impresa con il riconoscimento dell'incentivo dovesse superare il limite previsto dal "de minimis" di € 200.000, è possibile riconoscergli una parte fino al raggiungimento della soglia?	Non è possibile un riconoscimento parziale dell'incentivo così come previsto dall'art. 3 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento".